

Roma, 29 settembre 2020

Ulteriori chiarimenti sulla RITA da parte dell'Organo di Vigilanza.

Gentile iscritto,

ti comunichiamo che la COVIP (Organo di Vigilanza sui fondi pensione) ha recentemente fornito degli "Ulteriori chiarimenti in tema di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) - Art. 11, commi 4 e seguenti, del Decreto lgs. 252/2005" dei quali, qui di seguito, forniamo una breve sintesi:

- **Numero rate erogabili.** È stato chiarito il principio per cui la RITA, essendo una *erogazione frazionata di un capitale*, contiene, quale requisito imprescindibile, l'elemento della frazionabilità in rate dell'erogazione. Di conseguenza, il numero minimo di rate erogabili è di almeno 2 e, pertanto, la richiesta di RITA deve essere perfezionata almeno 7 mesi prima rispetto al raggiungimento della data di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni di età).
- **Requisito della cessazione dell'attività lavorativa.** È stato chiarito che il requisito per accedere alla RITA per inoccupazione superiore ai 24 mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA; di conseguenza, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, non è preclusa all'aderente la possibilità di intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma.
- **Documentazione attestante l'inoccupazione.** È stata chiarita la differenza tra lo stato di disoccupazione (chi rilascia la DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e la condizione di inoccupazione da parte del soggetto che non svolge attività lavorativa (o il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del DPR 917/2016). La differenza assume rilievo con riferimento alla modalità di attestazione dello stato di disoccupato e della condizione di non occupazione:
 - Il soggetto **in stato di disoccupazione** può dimostrare di aver presentato la DID tramite un'attestazione del centro per l'impiego; in alternativa, può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 (facsimile scaricabile nella sezione modulistica > altra modulistica);
 - Il soggetto, invece, **in condizione di inoccupazione** che non intenda registrarsi come disoccupato, potrà certificare la relativa condizione presentando la scheda anagrafica rilasciata dal centro per l'impiego o, in alternativa, una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà (facsimile scaricabile nella sezione modulistica > altra modulistica).

Alla luce di quanto sopra, il Fondo Pensione ha provveduto ad aggiornare il **modulo RITA** e lo **Schema sintetico RITA** (pubblicati nella sezione modulistica del sito del Fondo), nonché il **Documento sulla RITA** (pubblicato nella sezione normativa e nel Kit di benvenuto).

Cordiali saluti.

**Fondo Pensione
Nazionale BCC/CRA**